



II DIRETTORE GENERALE

Prot.: 283209/RU

Roma, 19 agosto 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e, in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale e successive modifiche;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modifiche;

VISTO l'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 213, concernente le norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, concernente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e in particolare l'art. 23-quater, comma 1 che, nel disporre l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane ha istituito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO il Decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successive modificazioni, recante le equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, relativo al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATA la necessità di indire l'esame per il conseguimento della patente di spedizionario doganale, riservato agli aspiranti in possesso del diploma di laurea;

CONSIDERATA l'opportunità, ai fini dello svolgimento di attività di natura gestionale delle istanze di partecipazione all'esame, di avvalersi della collaborazione del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Finalità

E' indetto l'esame per il conseguimento della patente di spedizionario doganale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 213/2000.

ARTICOLO 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare all'esame coloro che siano in possesso dei requisiti sotto elencati:

a) il diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, ai sensi della normativa vigente .

I titoli universitari ammessi sono di seguito indicati:

- laurea triennale (L);
- diploma di laurea (DL);
- laurea specialistica (LS);
- laurea magistrale (LM).

Possono essere ammessi alla prova concorsuale anche i candidati in possesso di titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, purché il suddetto titolo sia stato equiparato con D.P.C.M., ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima;

b) l'iscrizione per almeno diciotto mesi nel registro dei praticanti di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012, quali tirocinanti degli spedizionieri doganali abilitati all'esercizio della relativa professione. Tale requisito non è richiesto agli aspiranti che abbiano prestato servizio per almeno due anni nell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con mansioni direttive, di concetto ed esecutive, ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale;

c) la cittadinanza italiana o di Paesi dell'Unione Europea ovvero di altri Stati esteri che accordano in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

d) il godimento dei diritti politici.

2. Sono esclusi dalla procedura coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti non colposi contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio, previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

3. L'Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di escludere, in ogni momento dalla procedura, i candidati che non siano meritevoli della fiducia dell'Amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria così come previsto dal Testo unico delle leggi doganali.

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

5. I candidati sono ammessi con riserva all'esame. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con provvedimento motivato, può escludere dall'esame, in qualunque momento, anche successivamente allo svolgimento della prova d'esame, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

ARTICOLO 3

Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione all'esame, redatta su carta libera e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione (all. A) è disponibile sia sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: www.adm.gov.it sia sul sito internet del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali: www.cnsd.it. L'istanza può essere presentata a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali via XX Settembre n. 3 – 00187 Roma, oppure tramite casella di posta elettronica certificata: cnsd@pec.cnsd.it, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. La data di presentazione della domanda, per quella spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato, è stabilita dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante, mentre per quella inviata, tramite posta certificata, la data/ora di presentazione telematica è attestata dall'applicazione informatica stessa. Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

3. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) cognome, nome e codice fiscale;
- b) data e luogo di nascita;
- c) sede di residenza;
- d) cittadinanza italiana o altra ammessa, ai sensi dell'art. 2, lett. c);
- e) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- f) di non avere riportato condanne penali;
- g) di non avere in corso procedimenti penali;

- h) di non essere stati interdetti dai pubblici uffici né destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- i) di essere in possesso del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, della presente determinazione comprovato dal certificato di compiuto tirocinio, rilasciato dal competente Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 12, del D.P.R. n. 137/2012, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) secondo paragrafo della presente determinazione;
- l) diploma di laurea posseduto, ovvero altro diploma equipollente ai sensi della normativa vigente, specificando l'Università presso cui è stato conseguito ed in quale data;
- m) il proprio domicilio o recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale al quale desiderano che siano inviate eventuali comunicazioni relative all'esame.

4. Nella domanda il candidato deve autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione e del titolo di studio richiesto.

5. La domanda deve recare la firma autografa del candidato e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità valido, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura di esame.

6. La firma da apporre in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

7. Ai candidati diversamente abili si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni. A tale scopo, gli aspiranti interessati possono allegare una specifica richiesta scritta in relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi necessari per poter sostenere la prova d'esame. La condizione di disabilità deve essere attestata mediante idonea certificazione, rilasciata dalla struttura pubblica competente ovvero mediante dichiarazione sostitutiva nella quale si faccia riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento della condizione di disabilità evidenziata.

8. La domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito al comma 2, ovvero la mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l'ammissione comporterà l'esclusione dall'esame.

9. L'Organo deputato alla ricezione delle istanze di ammissione alla prova di esame non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento della domanda di partecipazione dovuto a disguido postale o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per il caso di mancato recapito di comunicazioni dipendente da errata indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, né per altre cause di necessità o forza maggiore.

ARTICOLO 4

Commissione esaminatrice

1. Con successiva Determinazione Direttoriale si provvederà alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 213/2000, di cui verrà data notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ARTICOLO 5

Prova d'esame

1. L'esame, ai sensi della legge n. 213/2000, consiste in un colloquio nelle seguenti materie previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 43/73 e dalla legge n. 546/92:

- a) istituzioni di diritto privato;
- b) principi di scienza delle finanze;
- c) nozioni di diritto tributario;
- d) nozioni di diritto amministrativo;
- e) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);
- f) nozioni di merceologia;
- g) nozioni di geografia economica e commerciale;
- h) nozioni di statistica generale ed economica;
- i) nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero;
- j) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee;
- k) disposizioni sulla compilazione della dichiarazione doganale ed adempimenti connessi alle singole operazioni;
- l) diritto unionale e nazionale in materia doganale;
- m) nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse proprie;
- n) sistema sanzionatorio e contenzioso in materia doganale.

ARTICOLO 6

Modalità di svolgimento dell'esame

1. Il giorno 5 ottobre 2020, nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it sarà data comunicazione dei giorni, dell'ora, dell'ubicazione della sede e delle modalità con cui si effettuerà il colloquio.

2. Della pubblicazione di tale comunicazione si darà notizia anche sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La comunicazione prevista al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sosterranno il colloquio senza alcun preavviso od invito, nei giorni e con le modalità indicati dalla medesima comunicazione.

4. La mancata presentazione dei candidati senza giusto motivo alla prova d'esame nei giorni indicati comporta l'esclusione dallo stesso.

5. I candidati, al fine di sostenere il colloquio, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

6. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).

ARTICOLO 7

Dichiarazioni e titoli

1. Qualora la data per il colloquio sia stabilita oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'istanza di ammissione all'esame, il concorrente che abbia superato il colloquio stesso dovrà presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del colloquio all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane– Ufficio AEO, compliance e grandi imprese - Via Mario Carucci n. 71 00143 Roma -, una dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualità soggetti a modificazione.

2. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dalla procedura concorsuale, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni, verrà osservato il rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura concorsuale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 9

Formazione dell'elenco degli idonei

1. L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sarà approvato con Determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e conseguente pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Agenzia; di tale pubblicazione sarà data anche notizia mediante avviso, inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^a serie speciale – Concorsi ed esami.

2. I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso anche degli altri requisiti indicati nell'art. 48 del Testo Unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a spedizioniere doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del Testo Unico medesimo.

ARTICOLO 10

Mezzi di impugnazione

1. Avverso la presente Determinazione è possibile produrre ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge. Della stessa pubblicazione si darà notizia anche con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MARCELLO MINENNA